



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 31.10.2024

OGGETTO: “Approvazione convenzione con il Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità”.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno TRENTUNO del mese di Ottobre, alle ore 10:00, e seguenti, presso l'aula consiliare “Giuseppe Anzalone” sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25.10.2024 prot 7876, e con successivo invito integrativo prot n. 7907 del 28.10.2024, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	<input type="checkbox"/>	X
5 Bondi'	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	<input type="checkbox"/>	X

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco e gli assessori Bondi (già consigliere) e Sparacio (già consigliere).

Per gli Uffici Comunali sono presenti la Dr.ssa Linda Maria Chiara Affrunti, Responsabile del Settore I, il Dott. Paolo Sarullo, Responsabile del Settore II e l'Arch. Nicola Agosta, Responsabile del Settore III

Assunta la Presidenza, il Dr. Filippo Collura, assistito dal Segretario Comunale Dr. Roberto Terranova, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 10.03 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il Presidente, in apertura di seduta, nulla osservando i consiglieri presenti, ha individuato quali scrutatori per la seduta odierna i consiglieri: Calì, Manno e Sparacio.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'O.d.G. avente per oggetto: **Approvazione convenzione con il Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità**, giusta proposta del 24.10.2024, proveniente dal Settore Affari Generali e Amministrativo a firma della Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti.

Il **Presidente** procede, quindi, alla lettura dell'oggetto proposta della avente ad oggetto: **“Approvazione convenzione con il Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità”**, dando letti e conosciuti gli atti tutti a corredo.

Invitato dal Presidente, prende la parola il Responsabile del Settore I che illustra brevemente la proposta nonché i contenuti e le finalità della convenzione.

Non essendovi interventi dei consiglieri comunali, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione, con modalità palese per alzata di mano.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di delibera avente ad oggetto: **Approvazione convenzione con il Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità”**.

A questo punto, siccome richiesto in proposta, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, nel modo seguente:

- presenti e votanti: n. 7;
- favorevoli: n. 7;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il **Presidente** accerta e proclama l'approvazione all'unanimità.

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che:

- l'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274 consente al Giudice di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- l'art. 2, comma 1 del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività si svolga sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale;
- che l'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- che la L. 28/04/2014 n. 67 ha introdotto l'Istituto della "messa alla prova" inserendo l'art. 168 bis del codice penale il quale prevede che: "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova"; omissis "La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute

dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi del richiamato art. 168 bis c.p.;

- che fra il Tribunale di TERMINI IMERESE e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

- che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

- il Comune di Ventimiglia di Sicilia rientra tra i soggetti pubblici indicati nell'art. 54 del suddetto Decreto Legislativo, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Comune di Ventimiglia di Sicilia riconosce il valore rieducativo e dichiara di accettare i soggetti obbligati alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in conseguenza delle seguenti normative:

- art. 73 co. 5 bis T.U. stupefacenti;
- artt. 186 e 187 Codice della Strada;
- 4.art. 168 bis codice penale;

Che in riscontro alla suddetta richiesta, in data 23.10.2024, il Funzionario dell'U.I.E.P.E. , con nota assunta al Prot. cle dell'Ente n. 7807, ha trasmesso la relativa documentazione ai fini della stipula della Convenzione;

Dato atto che:

- è intenzione del Comune di Ventimiglia di Sicilia stipulare una convenzione, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con il Tribunale di Termini Imerese per l'impiego di imputati con pena alternativa di lavoro di pubblica utilità;
- con nota Prot. n. 7154 del 30.09.2024 il Sindaco pro tempore, ha inoltrato formale richiesta di stipula di una Convenzione per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità tra lo Spett.le Tribunale di Termini Imerese ed il Comune di Ventimiglia di Sicilia;
- in riscontro alla suddetta richiesta, in data 23.10.2024, il Funzionario dell'U.I.E.P.E. , con nota assunta al Prot. cle dell'Ente n. 7807, ha trasmesso la relativa documentazione ai fini della stipula;
- la convenzione avrà la durata di anni 5 dalla sottoscrizione;

Ritenuto:

- di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di convenzione della durata di anni 5 anno (allegato alla presente), da sottoscrivere fra il Comune di Ventimiglia di Sicilia, nella persona del Sindaco, e il Tribunale di Termini Imerese, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in attuazione degli artt. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274 e 2 del D.M. 26/03/2001, con l'avvertenza che esso è gratuito e non costituisce rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale;

Considerato che sono a carico dell'Amministrazione Comunale presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. n. 88/2015, i seguenti oneri:

- comma 1, secondo periodo: *“Tali Enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.”*
- comma 2: *“Gli Enti; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa in prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.”*
- comma 4: *“Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguarda alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico*

delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia;

- **Che** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un fondo destinato al pagamento della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, sgravando così dell'onere finanziario relativo a carico degli Enti pubblici che hanno sottoscritto la convenzione con il Ministero della Giustizia, presso cui gli stessi svolgono l'espiazione della pena; le modalità operative sono state definite dall'INAIL con circolare n. 8 del 17 febbraio 2017;

Che in virtù di quanto sopra, resta in definitiva a carico dell'Ente l'onere finanziario dell'assicurazione per la copertura assicurativa riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità;

Tutto ciò premesso, accertato che sussistono tutte le condizioni giuridiche ed operative per approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Presidente del Tribunale di Termini Imerese, giusta delega in suo favore, per lo svolgimento di lavori socialmente utili degli aventi diritto ai sensi dell'art. 168 bis del c.p.;

Visto lo schema di convenzione in esame che si allega alla presente per farne parte e sostanziale;

Ritenuto:

- di individuare il Sindaco o suo delegato per il coordinamento e la gestione dei lavori di pubblica utilità nell'Ente e per il mantenimento dei contatti con il Tribunale di Termini Imerese;

- di dover impartire atto d'indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali per espletare gli atti gestionali di competenza;

- di acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, da parte del Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI e del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato giusta deliberazione GM n. 29 del 04.06.2014 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- l'art. 3, comma 1, della Legge 28/04/2014, n. 67;

- l'art. 1, comma 24-ter, lett. b) del D.L. 20/03/2014, n. 36, convertito, con modificazioni nella legge 16/05/2014, n. 79;

- l'art. 33, comma 1, lett. d) della L. 29/07/2010, n. 120;

- l'art. 2, comma 1, lett. a) della Legge 11/06/2004, n. 145;

- gli artt. 1 e 2, comma 1 del D.M. 26/03/2001;

- l'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274;

- gli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale a provvedere in merito;

PROPONE

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema

di convenzione della durata di anni 5 (allegato alla presente), da sottoscrivere fra il Comune di Ventimiglia di Sicilia, nella persona del Sindaco, e il Tribunale di Termini Imerese, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in attuazione degli artt. 54 del D. Lgs. 28/08/2000, n. 274 e 2 del D.M. 26/03/2001;

2) Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) oltre a regolare i rapporti tra il Comune di Ventimiglia di Sicilia e il Tribunale di Termini Imerese per l'affidamento e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, meglio in premessa specificato, risulta necessaria e propedeutica per poter accedere al fondo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posto a disposizione degli Enti Pubblici in cui si svolgono i lavori socialmente utili rientranti nei parametri di cui all'art. 168bis del c.p.;

3) Di dare atto che restano a carico dell'Ente l'onere di fornitura dei dispositivi di protezione individuale ex D. Lgs 81/2008e degli oneri per la copertura assicurativa inerente la responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità;

4) Di consentire, previa dichiarazione di disponibilità, un numero massimo di 3 (tre) soggetti svolgano contemporaneamente lavori di pubblica utilità presso di sé con l'effettuazione di attività non retribuita in favore della collettività;

5) Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione in allegato;

6) Di individuare il Sindaco o suo delegato per il coordinamento e la gestione dei lavori di pubblica utilità nell'Ente e per il mantenimento dei contatti con il Tribunale di Termini Imerese;

7) Di impartire atto d'indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali e al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali per espletare gli atti gestionali di competenza;

8) Di trasmettere il presente provvedimento, all'U.I.E.P.E per la Sicilia, all'interessata, Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, al Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrativo e al Responsabile dell'U.T.C.;

9) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale per la pubblicazione sul sito internet.

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale.

11) Di Pubblicare la presente deliberazione all'albo on-line e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Ventimiglia di Sicilia, 24.10.2024

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERSE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 24.10.2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Linda Maria Chiara Affrunti**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 24.10.2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Paolo Sarullo**



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

PRESIDENZA

e

COMUNE/ASSOCIAZIONE

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale di TERMINI IMERESE e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO

che l'Associazione/Ente _____, con sede a _____, via _____ n. ____ - C.F. _____ qui rappresentata dalla Sig. _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Antonio Napoli, Presidente del Tribunale di TERMINI IMERESE, giusta delega di cui in premessa e _____ (*denominazione Ente*), che interviene al presente atto nella persona del Sig. _____, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

Il sig. _____, Legale Rappresentante di _____ in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il sig. _____, Legale Rappresentante di _____ specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, *comma 2*, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente _____ (*indicare nome*) che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Associazione/Ente _____ per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Associazione/Ente _____ si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, *l'Associazione/ente* _____ si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,

L'Associazione/ente _____ si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto *all'Associazione/Ente* _____ di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell'ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.

L'Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

ART.6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all'UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà

comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Associazione/Ente _____.

ART. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

L'Associazione/Ente _____, d'intesa con l'UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di **5 (cinque) anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Palermo, 2024

Il Legale Rappresentante

Il Presidente del Tribunale
Antonio Napoli

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CALI” MARIA ANTONIETTA

f.to ROBERTO TERRANOVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 IL **31.10.2024**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)

comma 2 (Immediatamente Esecutiva)

della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **31.10.2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA

Affissa all’albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall’albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
F.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTO TERRANOVA